



COMUNE DI RODI' MILICI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI Iscrizione negli elenchi comunali

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento dei Giudici D'Assise e successive modifiche;

Vista la legge 27 Dicembre 1956 n. 1441 circa la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **entro il 31 LUGLIO p.v.** negli elenchi integrativi comunali.
- **I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**
 - a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) Buona condotta morale;
 - c) Età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65;
 - d) licenza di scuola media di primo grado per i giudici della Corte di Assise;
 - e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge 10.04.1951, n. 287):
 - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
 - c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Fac - simile di domanda è disponibile presso gli Uffici dei servizi demografici del Comune.

Rodi Milici, 29 maggio 2018

IL SINDACO
(Dr. Eugenio Aliberti)

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
RODI' MILICI

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a
nato a il
tel. cell. fax
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici,
di professione, residente in codesto
Comune, Via, N., in possesso del titolo di
studio di conseguito nell'anno
..... presso, con sede in
.....,

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n.
287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici
Popolari:

- per le CORTI DI ASSISE
 per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

chiede

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento

.....
(la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio
Elettorale)

Rodi Milici,

IL RICHIEDENTE

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento
nell'elenco comunale permanente dei Giudici

Popolari:

della Corte di Assise

della Corte di Assise di Appello

Seduta del
Il Segretario Il Presidente

.....

.....